

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 settembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE - PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 80801

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 4.
 Bilancio 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996 Pag. 1

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 5.
 Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento Pag. 1

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 9.
 Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1° settembre 1928, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica Pag. 2

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 maggio 1994, n. 17.
 Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti. Pag. 4

LEGGE 7 giugno 1994, n. 18.
 Fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio. Pag. 8

LEGGE 7 giugno 1994, n. 19.
 Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani Pag. 9

LEGGE 7 giugno 1994, n. 20.

Assegno spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni Pag. 12

LEGGE 7 giugno 1994, n. 21.
 Interventi per l'Istituto nazionale del dramma antico. Pag. 12

LEGGE 7 giugno 1994, n. 22.
 Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato. Pag. 12

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 4.
 Bilancio 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 12 del 16 giugno 1994)

(Omissis).

94R0547

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 5.
 Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 12 del 16 giugno 1994)

(Omissis).

94R0548

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 9.

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1º settembre 1928, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati prima della data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 37 del 1993.

Art. 2.

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole «per eguale periodo» sono sostituite dalle parole «per eguali periodi».

Art. 3.

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1994».

Art. 4.

1. L'articolo 129 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 129.

1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamenti non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.

2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito ai verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.

3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.

2. Al comma 10 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono soppresse le parole «nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinari, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 7.

1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 8.

1. Non si fa luogo al recupero delle somme relative alle spese di progettazione, qualora le opere previste dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 non vengano realizzate per indisponibilità di finanziamenti o per altre comprovate cause sopravvenute che rendano impossibile la realizzazione dell'opera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento agli interventi finanziati con spese a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria.

Art. 9.

1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30/77.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi già appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. Non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora, successivamente alla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano dato corso all'esecuzione di interventi connessi con la riparazione dell'immobile ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/77, come inserito dall'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e integrato dall'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti dichiarati della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cui al comma 1 la mancata ultimazione dei lavori relativi all'intervento principale di riparazione assistito dai benefici, entro il nuovo termine fissato da apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente all'ultimazione dell'intervento indicato al comma 1, comporta la decadenza di diritto dal contributo ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 11.

1. L'articolo 105 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 105.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 879».

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: «Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea ed all'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 879».

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 12.

1. All'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, dopo le parole «con autorizzazione edilizia provvisoria», sono aggiunte le parole «ovvero con concessione edilizia».

2. Nei casi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, come modificato dal comma 1, i provvedimenti di diniego eventualmente adottati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le domande relative vengono riesaminate ai fini della concessione del contributo.

Art. 13.

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 1996. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.

2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/77, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 1996.

3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale n. 63/77, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è nondimeno fissata al 31 dicembre 1996, qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52.

4. L'articolo 97 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è abrogato.

Art. 14.

1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con spesa a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se per i lavori anzidetti non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i procedimenti espropriativi degli immobili necessari, i termini per il compimento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 1996.

2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 1996.

3. È abrogato l'articolo 133 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.

Art. 15.

1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 marzo 1992, sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. I provvedimenti di diniego dei benefici sulle domande di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/82, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

Art. 16.

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge i cui beneficiari abbiano, a seguito di domanda, ottenuto l'importo dei parametri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 066/Pres. del 26 gennaio 1978, dopo la concessione dei contributi di cui al Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 17.

1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto, anteriormente alla predetta data, l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dal comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Le funzioni di vigilanza sugli I.A.C.P. sono esercitate dall'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, il quale approva i bilanci di previsione ed i consuntivi degli stessi. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti, oltre che in termini economico-patrimoniali, anche in termini finanziari».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1º gennaio 1995. È data facoltà agli I.A.C.P. di dare attuazione alle predette disposizioni con decorrenza dall'esercizio 1994.

1. I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 16 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 e dall'articolo 55 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

«Le deliberazioni adottate dagli I.A.C.P., salvo quanto disposto nei commi seguenti, sono immediatamente esecutive, ove un membro del collegio sindacale o almeno tre consiglieri di amministrazione, in sede di approvazione delle stesse, non richiedano che siano sottoposte al controllo dell'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici».

Le deliberazioni adottate dagli I.A.C.P., relative all'approvazione delle piante organiche o loro modifiche ed al conferimento di incarichi dirigenziali, sono trasmesse all'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici entro quindici giorni dalla loro adozione.

La Giunta regionale può, con proprio atto deliberativo, stabilire anche per ulteriori materie l'applicazione della procedura di cui al terzo comma.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici, ha il potere di annullare le deliberazioni trasmesse all'Assessore ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Tale termine può essere sospeso dall'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici per l'assunzione di elementi istruttori e riprende a decorrere dalla data di acquisizione degli elementi stessi.

Le deliberazioni sottoposte alla vigilanza divengono esecutive se, alla decorrenza del termine di cui al quinto comma, la Giunta regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento o se, prima di tale decorrenza, l'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici abbia concesso il visto per l'esecutività.

Gli I.A.C.P. trasmettono all'Assessore regionale all'edilizia e servizi tecnici, entro quindici giorni dalla loro adozione, i bilanci annuali preventivi e consuntivi ed i piani finanziari biennali preventivi e consuntivi di cui all'articolo 66, nonché le relative variazioni.

I bilanci di previsione ed i piani finanziari devono essere in pareggio. L'eventuale disavanzo, rilevato dai rendiconti, deve essere assorbito con il bilancio o piano finanziario biennale successivi a quello in cui si è formato il disavanzo stesso».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 giugno 1994

TRAVANUT

94R0545

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 maggio 1994, n. 17.

Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugn 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Provvedimenti a carico di sindaci e dipendenti comunali inadempienti

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in riferimento ai procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, con la specifica individuazione del responsabile dell'unità organizzativa preposta ai procedimenti medesimi.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta a funzionari ed impiegati responsabili dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, qualora essi ritardino la predisposizione degli atti del procedimento e la loro trasmissione al sindaco, oltre trenta giorni dal momento in cui è giunta formale denuncia dell'illiceo od è sorto l'obbligo di emanare determinati atti.

3. La mancata adozione, da parte del sindaco, dei provvedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio, entro i termini previsti dalle relative disposizioni di legge, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento da parte dei funzionari od impiegati responsabili, costituisce grave e persistente violazione di legge, sanzionata con la rimozione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, quando si sia verificata almeno cinque volte nel corso del mandato.

4. I sindaci rimossi per le ragioni di cui al comma 3 non possono essere candidati per la elezione per la carica di sindaco nello stesso comune, nella competizione elettorale successiva alla loro rimozione.

5. La violazione dei doveri di cui al comma 1 è rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono espressa modificazione degli articoli 40 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 2.

Procedura per il rilascio delle concessioni edilizie

1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

2. L'ufficio comunale competente, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.

3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione edilizia comunale per l'espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quaranta giorni.

4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni. Qualora la Commissione edilizia non dovesse rendere il parere nei termini di cui al comma 3, il sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.

5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventigiorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al Comune degli oneri connessi, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7 e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo connessorio dovuto in base alla normativa vigente.

8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

9. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti, ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai termini per il rilascio della concessione edilizia.

10. È abrogato l'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 3.

Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità

1. I certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione.

2. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all'oggetto della richiesta.

3. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della documentazione.

4. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il sindaco provvede all'annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione residenziale.

Art. 4.

Concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite

1. Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. Qualora l'opera abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale dell'abusato e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, su richiesta del responsabile dell'abusato, può concedere il diritto di abitazione sull'immobile al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti di cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la concessione del diritto è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'istanza al sindaco deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la costruzione deve essere stata ultimata entro il 30 settembre 1993 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994, nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992);

c) il concessionario non deve essere proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare;

d) il concessionario deve pagare un'indennità ragguagliata agli oneri di urbanizzazione, determinati con riferimento ai valori vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (disposizione dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994, nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione);

e) il concessionario deve aver realizzato l'opera su area di cui aveva il legittimo possesso.

4. L'accertamento delle condizioni previste per la concessione del diritto di abitazione è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, alla quale le relative istanze sono trasmesse dagli uffici comunali entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento favorevole della commissione di cui al comma 4.

6. (Comma omissis in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 27 aprile-5 maggio 1994).

7. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso in abitazione, nonché le spese per l'eventuale adeguamento sismico e l'eventuale completamento esterno ai sensi del regolamento di edilizia comunale. Gli interventi di completamento esterno e di recupero estetico dell'immobile devono essere fissati nell'atto di concessione su parere della commissione edilizia.

8. I procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio attualmente in corso rimangono sospesi ferma restando la prosecuzione delle attività processuali innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sino alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di concessione del diritto di abitazione, di cui al comma 3.

9. L'immobile acquisito e concesso in abitazione entra a far parte del patrimonio indisponibile del comune.

10. La concessione del diritto di abitazione può essere rilasciata purché il mantenimento dell'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici.

Art. 5.

Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano se l'opera abusiva è stata costruita in zona sottoposta a vincolo di in edificabilità assoluta o comunque a divieto assoluto di costruzione di immobili ad uso residenziale in base a leggi statali o regionali.

2. Qualora l'opera abusiva sia stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio o di beni culturali e ambientali, i provvedimenti di cui all'articolo 4 sono soggetti a nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo rilasciato nei limiti e con le procedure previste per la realizzazione di nuove edificazioni.

3. L'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato:

«1. Il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio.

2. In ogni caso l'autorità competente, nel dare il proprio nulla osta, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo».

Art. 6.

Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso per gli immobili edificati nelle zone a verde agricolo

1. L'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:

«Art. 22.

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali nella zona tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;

e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15».

2. Per gli immobili già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a regolare concessione edilizia rilasciata a norma del previgente testo dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, o comunque realizzati in zona agricola secondo le previsioni del piano regolatore generale e che non possono più essere utilmente destinati alle finalità economiche originarie, è facoltà dei comuni consentire il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad altra attività, ancorché diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. È in ogni caso esclusa l'autorizzazione per il cambio della destinazione in uso abitativo, alberghiero o ricettivo in genere.

3. La variazione della destinazione d'uso, di cui al comma 2, può essere autorizzata solo se siano trascorsi almeno tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, commi 3 e 4.

Art. 7.

Erogazione dei pubblici servizi

1. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia della concessione ad edificare o, per le opere abusive, copia della concessione in sanatoria.

2. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere accompagnata da una perizia giurata, redatta da professionista regolarmente iscritto all'albo, attestante che l'immobile non ha subito, dopo il 30 gennaio 1977, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia. In ogni caso l'azienda erogatrice del pubblico servizio deve verificare, mediante sopralluogo, l'attendibilità della dichiarazione del richiedente. Qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità della stessa, l'azienda sospende la stipulazione del contratto di utenza e chiede ulteriori accertamenti agli uffici di polizia municipale.

3. Sono fatti salvi i contratti di utenza stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Rilascio del certificato di abitabilità per i volumi tecnici

1. Per gli edifici di civile abitazione realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge può essere rilasciato certificato di abitabilità per i volumi tecnici ricadenti entro il perimetro della stessa abitazione anche in deroga ai requisiti fissati dalle norme regolamentari, ad eccezione di quelle in materia igienico-sanitaria, purché nei limiti della cubatura esistente e con utilizzazione a servizio esclusivo delle abitazioni a cui afferiscono.

Art. 9.

Attuazione dei piani particolareggiati di recupero

1. I piani particolareggiati di recupero di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, debbono essere adottati ed approvati, ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le giunte comunali provvederanno a revocare gli incarichi per la redazione dei piani particolareggiati di recupero non approvati entro il termine fissato dal comma 1.

3. I piani particolareggiati di recupero non approvati entro il termine di cui al comma 1 e quelli in corso di formazione, nonché i piani di recupero adottati dai comuni e successivamente revocati o annullati per mancanza delle condizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono consegnati ai progettisti incaricati della redazione del piano regolatore generale, i quali possono apporvi le modifiche che ritengono necessarie, al fine di armonizzare la pianificazione delle zone di recupero con la pianificazione urbanistica del comune.

4. I piani regolatori generali in corso di redazione o di revisione, prima della consegna al comune, al fine della successiva adozione devono essere redatti tenendo conto dei piani particolareggiati di recupero già approvati.

5. La nuova pianificazione generale deve definire l'assetto e la riqualificazione delle zone di abusivismo edilizio, oggetto dei piani di recupero, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive. A tal fine il piano regolatore generale può prevedere le opportune modificazioni dei piani di recupero già approvati.

6. Qualora a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 4 le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti dovessero risultare inattuabili, il comune provvederà all'adozione di apposite varianti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

7. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole «gravi carenze igienico-sanitarie» sono inserite le altre «per assoluta mancanza di opere di urbanizzazione primaria».

8. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 16, l'articolo 17 e l'articolo 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

Art. 10.

Arece libere interessate dai piani particolareggiati di recupero

1. Le aree libere interessate dai piani particolareggiati di recupero, con esclusione quindi di quelle occupate da edificazione abusiva, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, vanno considerate a tutti gli effetti come ricadenti entro i perimetri dei centri edificati.

Art. 11.

Contributi per la formazione degli strumenti urbanistici

1. L'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, già sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è così sostituito:

«Art. 25.

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).

2. Qualora l'Ufficio tecnico dell'Amministrazione si avvalga di consulenze esterne, il contributo per i soli onorari è ridotto al 50 per cento della spesa.

3. Le modalità per la concessione dei contributi assessoriali, che possono raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, saranno disciplinate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi possono essere richiesti dagli organi ordinari delle amministrazioni dei comuni, province e consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), nonché dai commissari sostituitivamente nominati.

5. I contributi sono concessi anche per le revisioni generali dei piani approvati nonché per le rielaborazioni di quelli respinti.

6. Sono abrogati il comma 12 dell'articolo 3 e l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

7. Nel regolamento di cui al comma 3 sono altresì determinati i compensi spettanti ai progettisti per la redazione o la revisione dei piani urbanistici, in funzione dell'estensione del territorio comunale e della complessità dei piani urbanistici da approntare, nonché le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione del piano».

Art. 12.

Interpretazione art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991

1. L'articolo 32, comma 2, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è così interpretato: «Le competenze dei comuni e provinciali, in materia di piani territoriali ed urbanistici, sono limitate alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché all'approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15».

Art. 13.

Controlli ispettivi ed interventi sostitutivi dell'Amministrazione regionale

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al comma 1 dell'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, redige e trasmette ogni quindici giorni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, nonché delle ordinanze di demolizione, disposti nei quindici giorni.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sulla scorta degli elenchi trasmessi, dispone gli interventi sostitutivi di propria competenza.

3. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone controlli ispettivi regolari e casuali presso i comuni della Regione, al fine di verificare lo stato di attuazione delle norme della presente legge e delle altre norme in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, e di dar corso ai provvedimenti conseguenziali quando vengano constatate violazioni di legge.

4. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dispone l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei comuni delle disposizioni in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, avvalendosi di un apposito gruppo ispettivo alla cui istituzione, nell'ambito della Direzione regionale dell'urbanistica, si provvede in forza della presente legge e secondo le disposizioni vigenti.

5. Sull'attività di vigilanza e di controllo espletata, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 14.

Attività di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio all'interno delle zone dei parchi

1. Il direttore del parco, accertata, sulla base di apposito rapporto redatto dai personale di vigilanza, la violazione delle prescrizioni in materia edilizia all'interno delle zone «A», «B» e «C» del parco, ne dà immediata comunicazione al sindaco ed al presidente del parco.

2. Qualora il sindaco non adotti i provvedimenti di propria competenza entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo 1, vi provvede, salvo le sanzioni nei confronti del sindaco di cui al comma 3 e 4 dello stesso articolo, il presidente del parco entro i successivi sessanta giorni.

3. Nelle zone di cui al comma 1, l'opera abusiva, qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è acquisita di diritto al patrimonio dell'ente parco. La deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo è di competenza del consiglio del parco.

4. Si applicano nei confronti del direttore e del presidente del parco le sanzioni previste dall'articolo 1.

5. Restano ferme le competenze del sindaco nelle zone «D» del parco.

6. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono abrogati.

Art. 15.

Proroga del termine per l'adozione dei piani regolatori generali

1. Per i comuni nei quali si siano svolte elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso dell'anno 1993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 maggio 1994

MARTINO

Assessore regionale per il turismo e l'ambiente: BURTON

94R0529

LEGGE 7 giugno 1994, n. 18.

Fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugno 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle province o dei comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, compresi gli alloggi di proprietà regionale.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

3. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case-parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 2.

Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) da una quota di ammortamento dei costi sostenuti per la realizzazione dell'alloggio;

b) da una quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, su proposta degli istituti autonomi case popolari;

c) da una quota destinata al finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, su proposta degli istituti autonomi case popolari.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali.

Art. 3.

Misura del canone di locazione

1. La misura ed i criteri applicativi dei canoni di locazione per gli alloggi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono fissati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana «Ambiente e territorio», in coerenza con i criteri determinati di volta in volta dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero due della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE.

Art. 4.

Aggiornamento della situazione reddituale degli assegnatari

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli enti gestori.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Art. 5.

Morosità

1. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, aumentata degli interessi di mora nella misura del 15% del tasso di sconto, avvenga nel termine preteritorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

5. Per la morosità già maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti gestori possono, su domanda dell'interessato, concedere una rateizzazione di durata non superiore a 5 anni, con il computo degli interessi nella misura di cui al comma 2. La domanda di rateizzazione può essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gestione

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori devono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

6. È facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 7.

Prezzo di vendita degli alloggi

1. Fino all'approvazione della legge regionale di riforma in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il prezzo di vendita dell'alloggio viene determinato attribuendo allo stesso la classificazione catastale A/4 (edilizia popolare).

Art. 8.

Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sulla destinazione delle costruzioni abusive esistenti

1. All'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante: «Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni abusive esistenti», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b), le parole «30 settembre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «23 marzo 1992»;

b) al comma 3, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché una somma annuale pari al canone minimo dovuto per alloggi di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto della concessione di abitazione».

Art. 9.

Integrazione all'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1984 in materia di cooperative di abitazione

1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, sono aggiunte in fine le seguenti parole «nonché alle cooperative che sono subentrate agli originari soggetti esecutori».

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994

MÁRTINO

Assessore regionale per i lavori pubblici: LO GIUDICE

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: BURTONÉ

94R0530

LEGGE 7 giugno 1994, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di lavori pubblici e di urbanistica. Disposizioni relative all'Ente acquedotti siciliani.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugno 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alle procedure di adozione, per il 1994, dei programmi triennali delle opere pubbliche e del piano triennale per l'ambiente 1994-1996.

1. I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ed il comma 2 dell'articolo 5 della stessa legge, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 18 e 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi di opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1993.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1994 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della predisposizione del piano triennale per l'ambiente 1994-1996 e limitatamente all'anno finanziario 1994, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

4. Al trasferimento di fondi per la realizzazione degli interventi, previsti dal piano triennale per l'ambiente, si provvederà in conformità delle procedure di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 2.

*Adeguamento alla normativa statale
in materia di lavori pubblici*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua la propria legislazione sui lavori pubblici alle norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principio dettate in materia dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 rimangono in vigore le norme della legislazione regionale in materia di lavori pubblici, salvo quanto disposto dai commi 3, 4 e 5.

3. Trovano immediata applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 32, 34, 35 e 36 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sono fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni in materia di lavori pubblici relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente si applicano ai soggetti privati nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 5 del medesimo articolo 2.

6. Sono abrogati l'articolo 35 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ed il comma 7 dell'articolo 152 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25.

Costituti fiduciari

1. Fino all'approvazione della normativa di cui all'articolo 2, comma 1, è sospesa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della medesima legge regionale n. 10 del 1993.

Art. 4.

*Interpretazione autentica dell'articolo 152, comma 1,
della legge regionale n. 25 del 1993*

1. Il comma 1 dell'articolo 152 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, è così interpretato:

«Fermo restando il requisito dell'approvazione del progetto, per lavori finanziari si intendono tutti quelli che alla data di pubblicazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, siano stati oggetto di decreto di finanziamento ovvero siano stati inseriti in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali, assistiti da relativo impegno di spesa».

Art. 5.

Limite all'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori

1. Per i lavori di cui all'art. 77, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, di importo inferiore a 5 milioni di ECU l'affidamento a trattativa privata di nuovi lavori, anche oltre il limite del triennio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è consentito fino al 31 dicembre 1994, fatte salve le altre condizioni di legge.

Art. 6.

*Copertura delle spese di progettazione
delle opere marittime e portuali*

1. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali redatti dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime e finanziati dalla Regione in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è prevista fra le somme a disposizione dell'amministrazione l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che verrà utilizzata per indennità di missioni e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, per spese postali, telefoniche e telegrafiche.

Art. 7.

Appalti di forniture di beni di valore inferiore a 130.000 ECU

1. Per gli appalti di fornitura di beni di cui all'articolo 65, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni; le norme concernenti i contratti dei singoli enti possono essere modificate, nell'esercizio della potestà regolamentare degli enti medesimi, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. Per quanto non disciplinato da norme speciali di legge o da norme regolamentari, si applicano le disposizioni del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 8.

*Inserimento dei progetti nei programmi regionali
al finanziamento 1994*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1994.

2. Il comma 3 dell'articolo 150 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure per l'affidamento dei lavori previsti nei progetti di cui al presente articolo sono avviate purché i progetti medesimi siano muniti delle autorizzazioni e dei pareri conseguibili nelle rispettive fasi di elaborazione progettuale, ivi compresi quelli relativi all'eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi dello Stato, nonché dell'approvazione amministrativa. Resta escluso l'affidamento di lavori su progetti di massima, fatti salvi i casi di cui all'articolo 149».

3. Per l'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi dell'articolo 150, comma 2, della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, della medesima legge.

Art. 9.

*Affidamento incarichi di progettazione relativi
ad opere pubbliche assistite da impegno di spesa*

1. Per le opere pubbliche da progettare e realizzare sulla base di piani regionali di finanziamento assistiti da impegno di spesa, la comunicazione del decreto di impegno all'ente realizzatore costituisce autorizzazione e copertura finanziaria per l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini preliminari.

Art. 10.

Attività di progettazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, non si applicano ai lavori di cui all'articolo 77, comma 7, della medesima legge regionale n. 10 del 1993, che siano stati già finanziati e concessi sulla base di progetto di massima regolarmente approvato e la cui convenzione sia stata registrata entro la data di approvazione della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 11.

Adeempimenti burocratici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 76 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche a procedure e pratiche, diverse da quelle relative ad appalti di lavori pubblici o di pubbliche forniture, di competenza dell'Amministrazione regionale, nonché degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Fondo di rotazione per la redazione di progetti di opere pubbliche

1. Per la redazione di progetti di opere pubbliche, gli enti appaltanti possono istituire, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione ai progettisti incaricati delle competenze tecniche, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.

Art. 13.

Utilizzo dei fondi di cui alla legge regionale n. 1 del 1979 per la redazione degli strumenti urbanistici

1. Nelle more della concessione del contributo previsto dall'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni sono autorizzati ad utilizzare per il finanziamento di tutte le spese occorrenti per la redazione degli strumenti urbanistici i fondi assegnati ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

2. Ad avvenuto accreditamento del contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'importo relativo sarà utilizzato a reintegrare dei fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 14.

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione

1. L'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

Oneri di urbanizzazione - Adeguamento

1. Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, devono essere adeguati entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni triennio. Il provvedimento di adeguamento non può, in ogni caso, avere decorrenza retroattiva.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il consiglio comunale abbia provveduto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, con proprio decreto, anche senza preventiva diffida, un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento non adottato. Restano, salve le responsabilità a carico degli amministratori inadempianti».

Art. 15.

Rilascio di provvisorio certificato di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria

1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, può procedersi all'eventuale rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento di attività commerciali e produttive dietro presentazione di copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'obbligazione, e di una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l'immobile è conforme a tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in sanatoria, nonché previo accertamento dei dovuti requisiti igienico-sanitari.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in sanatoria.

Art. 16.

Tariffe EAS

1. Le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono rimosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi.

2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81.

3. L'articolo 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo sarà determinato sulla base del bilancio di previsione dell'Ente».

Art. 17.

Modifica ed integrazione di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

«1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995».

2. Al comma 1 dell'articolo 136 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, la parola «Aio» è sostituita con l'altra «Ncin».

3. All'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, alla lettera e), le parole «strade, fogne», sono sostituite con le altre «strade urbane, quando la sede stradale sia superiore a metri 12; strade extraurbane, qualunque sia la dimensione della sede stradale»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Non è richiesto il nulla osta per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria su opere preesistenti».

Art. 18.

Suppressione di norme non promulgate

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994, recante: «Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria».

2. È altresì abrogato l'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante: «Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie esistenti».

Art. 19.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994

MARTINO

Assessore regionale per i lavori pubblici: LO GIUDICE

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: BURTONÉ

94R0531

LEGGE 7 giugno 1994, n. 20.

Assegno spettante ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugno 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai membri dell'Assemblea regionale siciliana sospesi dalla carica ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale stabilita dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 2.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si fa fronte con i fondi del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994

MARTINO

94R0532

LEGGE 7 giugno 1994, n. 21.

Interventi per l'Istituto nazionale del dramma antico.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugno 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), che ha il compito statutario di rappresentare i testi drammatici dell'antichità classica nel teatro greco di Siracusa e negli altri teatri antichi, è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 3.000 milioni, che possono essere destinati anche all'eventuale ripianamento di passività pregresse.

Art. 2.

1. Il contributo annuo è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali sul territorio della Regione e sarà erogato all'inizio dell'anno cui si riferisce, previa presentazione da parte dell'Istituto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio preventivo, di un programma di attività e del conto consuntivo dell'anno precedente approvati dagli organi statutari.

2. Per il corrente anno finanziario il programma di attività dell'Istituto e il conto consuntivo di cui al comma 1 saranno presentati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Una quota non superiore ad un decimo del contributo regionale annuo è destinata alla realizzazione della «Scuola di teatro Giusto Monaco», nel cui ambito si potranno svolgere attività di laboratorio teatrale, seminari, di aggiornamento e specializzazione per attori e tecnici di teatro, finalizzate alla realizzazione di cicli di spettacoli classici.

Art. 3.

1. All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1994, si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi:

- a) capitolo 38054: lire 1.000 milioni;
b) capitolo 38360: lire 2.000 milioni.

2. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994

MARTINO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione: SARACENO

94R0533

LEGGE 7 giugno 1994, n. 22.

Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 28 dell'8 giugno 1994)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento del volontariato

1. La Regione siciliana, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul volontariato», riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società.

2. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo del volontariato, salvaguardandone le finalità e l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge, si considera attività di volontariato quella avente le caratteristiche ed i requisiti indicati all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. Ai fini della presente legge si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi costituiti ed operanti nel rispetto dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 4.

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato come previsto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 6.

Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituito il registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato registro generale.

2. Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) solidarietà sociale;
- b) socio-sanitaria;
- c) socio-culturale ed educativa;
- d) ambientale;
- e) promozione dei diritti civili e della persona.

Art. 7.

Iscrizione nel registro generale

1. Possono chiedere l'iscrizione nel registro generale le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale ed effettivamente in attività.

2. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato all'Assessore regionale per gli enti locali.

3. La domanda deve essere corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti la conformità dell'organizzazione di volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- b) relazione sull'attività svolta nel territorio regionale dall'associazione di volontariato negli ultimi sei mesi e sull'attività che intende svolgere;

c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;

d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti;

e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili;

f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori esterni di cui l'organizzazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo.

4. L'iscrizione nel registro generale è subordinata esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5. Le organizzazioni possono essere iscritte in più di una sezione del registro generale in dipendenza dei loro ambiti di attività.

6. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 11, provvede all'iscrizione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'organizzazione di volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio l'organizzazione stessa ha sede.

7. Qualora l'Assessore regionale per gli enti locali non abbia provveduto all'iscrizione o rigettato la domanda entro il termine di cui al comma 6, la domanda s'intende accolta.

Art. 8.

Tenuta e revisione del registro generale

1. L'Assessorato regionale degli enti locali cura la tenuta e l'aggiornamento del registro generale; provvede trimestralmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni e, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione delle organizzazioni di volontariato iscritte.

2. La cancellazione dal registro generale avviene su richiesta dell'organizzazione di volontariato interessata o d'ufficio, qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali predisponde verifiche periodiche.

3. L'Assessorato regionale degli enti locali invia ogni anno copia aggiornata del registro generale all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le organizzazioni iscritte nel registro generale sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5 con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti o delle modalità di riscossione e sono, altresì, tenute a comunicare all'Assessorato regionale degli enti locali, entro il 30 aprile di ogni anno, i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private. L'Assessorato regionale degli enti locali provvede a diffidare le organizzazioni inadempienti e, in caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla notifica, disporrà apposita visita ispettiva.

Art. 9.

Effetti dell'iscrizione nel registro generale

1. L'iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per:

- a) potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche;
- b) potere accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
- c) fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) godere, per il perseguimento degli scopi statutari dell'organizzazione, dei diritti di accesso, d'informazione e di partecipazione di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle leggi regionali 30 gennaio 1991, n. 7, e 30 aprile 1991, n. 10. A tal fine, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle atinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

2. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale hanno diritto di accedere alle strutture e servizi, pubblici o convenzionati con gli enti locali, operanti nel settore di attività di loro interesse, e di avanzare proposte per il miglioramento dei servizi. L'accesso è disciplinato da accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza dell'organizzazione stessa ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

Art. 10.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione possono, nell'attuazione delle proprie finalità, stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno sei mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici.

2. La convenzione, oltre alla specificazione delle prestazioni che saranno svolte dalle organizzazioni di volontariato, deve prevedere:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il numero e l'elenco dei volontari, i titoli e le qualificazioni professionali degli stessi, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
- l'eventuale assegnazione in uso all'organizzazione di volontariato di attrezzature e di strutture;
- le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i rapporti finanziari fra l'ente responsabile del servizio pubblico e l'organizzazione di volontariato, che devono comprendere:
 - gli oneri per la copertura assicurativa del rischio di infortuni, di origine non dolosa, a favore del personale volontario e/o dipendente o da questi procurato a terzi durante l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
 - gli oneri relativi alle spese strettamente connesse con l'attività da espletare;
 - la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività all'interno delle strutture convenzionate.

Art. 11.

Observatorio regionale sul volontariato

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale degli enti locali Direzione affari sociali, l'Observatorio regionale sul volontariato.

2. Esso ha funzioni di ricerca, promozione e verifica in ordine alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e svolge i seguenti compiti:

- avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
- esprimere parere sulle proposte di legge e sulle direttive che interessano le attività ed i progetti delle organizzazioni di volontariato;
- esprimere parere sulle richieste di iscrizione o sulla cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro generale;
- provvedere alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni;
- promuovere ricerche e studi;

f) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

g) fissare i criteri generali per lo svolgimento dei corsi di preparazione al volontariato e di aggiornamento, predisposti dalle organizzazioni di volontariato, nel rispetto dell'autonomia della scelta dei contenuti e dell'autonomia didattica;

h) esprimere parere sulle domande di istituzione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

i) studiare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni;

l) promuovere con scadenza triennale la Conferenza regionale del volontariato;

m) definire i parametri atti a valutare l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni di volontariato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione;

n) approvare i piani di intervento di cui all'articolo 13.

3. L'Observatorio è composto come segue:

- dall'Assessore regionale per gli enti locali, presidente;
- dal direttore regionale degli affari sociali, vicepresidente;
- da nove «volontari» eletti, nel corso della Conferenza regionale sul volontariato di cui all'articolo 12, dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale;
- da esperti in numero pari al numero delle sezioni nelle quali è articolato il registro generale, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
- da un funzionario dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato regionale degli enti locali, segretario.

4. L'Observatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. Esso ha durata triennale; i componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere confermati per una sola volta.

5. Tutti i componenti prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi spetta il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno secondo la normativa regionale vigente per i direttori regionali.

6. Nella prima applicazione della presente legge, i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 vengono eletti dall'Assemblea regionale siciliana, con voto limitato ad uno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra i «volontari» appositamente designati dalle organizzazioni di volontariato, prescindendosi dall'iscrizione delle stesse al registro generale. All'uopo, le predette organizzazioni di volontariato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, depositano presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana la designazione dei «volontari» in numero non superiore a due nominativi per ciascuna organizzazione, lo statuto dell'organizzazione medesima, una relazione sull'attività svolta, nonché i *curricula* dei nominativi designati. Detti *curricula* devono indicare:

- i dati anagrafici e la residenza dei designati;
- il titolo di studio ed altri eventuali titoli significativi degli stessi;
- la professione o l'occupazione abituale e l'elenco delle cariche pubbliche ricoperte attualmente o precedentemente;
- l'attività svolta in seno alle organizzazioni di volontariato.

7. Trascorso il termine previsto dal comma 6, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana provvede direttamente alla scelta dei nove «volontari» tra i nominativi già in possesso dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari.

Art. 12.

Conferenza regionale del volontariato

1. È istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. La conferenza si riunisce ogni tre anni con il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità della presente legge e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'Osservatorio regionale sul volontariato;

d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio regionale sul volontariato.

3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, il legale rappresentante o il delegato delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro generale. Possono, altresì, intervenire, senza diritto di voto i legali rappresentanti o loro delegati delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale.

4. La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un suo delegato. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Osservatorio di cui all'articolo 11.

Art. 13.

Piani di intervento

1. Le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro generale possono sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio regionale sul volontariato, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, piani di intervento nei settori di competenza, per attività che non abbiano carattere sostitutivo di quelle di competenza istituzionale.

2. I piani di intervento devono in ogni caso indicare le finalità e le modalità, l'area territoriale di riferimento, i destinatari, le strutture, le attrezzature, le competenze ed i tempi necessari per lo svolgimento dell'attività e gli eventuali oneri derivanti da prestazioni richieste a terzi non volontari.

3. Particolare rilevanza l'Osservatorio attribuirà ai piani di intervento sperimentali che si avvalgono dell'applicazione di metodologie particolarmente avanzate e sperimentali e dell'integrazione con i piani di intervento degli enti locali e/o di altre organizzazioni del terzo sistema.

4. Il Presidente della Regione può avanzare richiesta di accesso al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per i piani di intervento rientranti tra i progetti cui il fondo per il volontariato è destinato.

5. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare annualmente all'Osservatorio regionale sul volontariato una relazione sintetica e documentata sull'attività svolta in base ai piani di intervento.

Art. 14.

Centri di servizio

1. Corti decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato, saranno determinati i criteri per l'istituzione dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in numero di tre, con sede nelle città di Palermo, Catania e Messina, secondo le modalità del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 1991.

Art. 15.

Proposte delle organizzazioni di volontariato in materia di formazione e aggiornamento

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le organizzazioni di volontariato o gruppi di esse possono proporre all'Osservatorio iniziative di formazione ed aggiornamento anche per far fronte a nuove emergenze che richiedano l'acquisizione di specifiche competenze.

Art. 16.

Contributo alla spesa dei contratti di assicurazione

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 4.

Art. 17.

Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia

1. Gli enti locali possono concedere in uso gratuito alle organizzazioni di volontariato i beni loro assegnati confiscati in applicazione della normativa antimafia.

Art. 18.

Cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato di beni mobili fuori uso e utilizzazione di strutture e servizi

1. Gli enti locali, l'Amministrazione regionale e tutte quelle sottoposte a tutela della Regione sono autorizzati a cedere gratuitamente alle organizzazioni di volontariato i beni mobili, gli arredi e le attrezzature dichiarati fuori uso.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di legge, strutture e servizi logistici per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 19.

Organi e forme di controllo

1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale, anche se non convenzionate, viene effettuata, a cura dell'Assessore per gli enti locali, una visita di controllo ordinaria o straordinaria, almeno ogni due anni.

2. Le visite di controllo di cui al comma 1 non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia.

3. Le visite di controllo avranno per oggetto:

a) la contabilità;

b) il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al registro generale;

c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato;

d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

4. Le organizzazioni di volontariato controllate hanno l'obbligo di mettere a disposizione del funzionario tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire, altresì, i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

5. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti oltre che dal funzionario dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

6. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'organizzazione di volontariato controllata può presentare ulteriori osservazioni ai destinatari del verbale.

7. Uno degli originali del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; gli altri vengono trasmessi, a cura del funzionario, uno all'Assessore regionale per gli enti locali e l'altro all'Osservatorio regionale sul volontariato.

8. Qualora si tratti di controllo tecnico, una copia del verbale verrà trasmessa all'organo o all'ente che ha disposto la visita tecnica.

Art. 20.

Suppressione dell'albo delle associazioni di volontariato

1. Dalla data di istituzione del registro generale è soppresso l'albo previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14.

Art. 21.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso, così ripartiti:

a) articolo 11: lire 100 milioni, Osservatorio regionale sul volontariato e Conferenza regionale del volontariato;

b) articolo 16: lire 900 milioni.

2. All'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi si farà fronte ai sensi della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 23.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 1994

MARTINO

Assessore regionale per gli enti locali: ORDILE

94R0534

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 6 0 9 4 *

L. 1.300